

Dott. Francesco Ferri de Lazara
Dott. Enrico Grigolin
Avv. Filippo Lo Presti

Avv. Vincenza Valeria Cicero
Avv. Silvia Segato
Dott.ssa Hillary Romanato
Dott. Tommaso Gazzea
Dott.ssa Francesca Sturba
Avv. Nicola Mario Pierro
Dott.ssa Irene Pellizzato
Dott.ssa Alessia Segliani
Dott.ssa Giulia Veronese
Avv. Giulia Bassanini

Padova, 12 dicembre 2023
Spett.li
Sig.ri Clienti

OGGETTO: CIRCOLARE INFORMATIVA N. 11/2023

DAL 2024 FATTURA ELETTRONICA PER TUTTI I FORFETTARI

Gentili Clienti,

con la presente siamo a ricordare che dal 2024 per tutti i soggetti con partita IVA, e quindi anche i forfettari, senza alcun esonero, ci sarà l'obbligo di emettere le fatture elettroniche.

OBBLIGO EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

Per i contribuenti in regime agevolato forfettario sono state di recente introdotte importanti modifiche in materia di obblighi di emissione della fattura elettronica. Di fatto, il precedente esonero dall'emissione del documento elettronico è stato superato con l'art. 18, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il quale, abrogando quanto disposto dall'art. 1 comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ha introdotto l'obbligo di emissione della fattura elettronica:

- **a partire dal' 1^a luglio 2022** per tutti i contribuenti in regime forfettario che nell'anno 2021 avessero conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori ad euro 25.000;
- **a partire dal 1^a gennaio 2024 per tutti gli altri**, indipendentemente dal volume dei ricavi o compensi realizzati nell'anno 2022.

Pertanto, come indicato dalla Circolare 32/E del 5 dicembre 2023, i contribuenti che hanno emesso fattura elettronica a partire dall'anno 2022 hanno continuato anche nell'anno 2023 ad emettere il documento in formato elettronico, mentre, per chi non era tenuto in quanto al di sotto delle soglie indicate, l'obbligo decorre a partire da gennaio 2024.

Ne consegue che, a partire da tale data, tutti i contribuenti in regime forfettario dovranno emettere in formato elettronico continuando, tuttavia, ad indicare nel documento il riferimento di legge al regime agevolato. Per questi contribuenti, inoltre, il bollo di euro 2,00 previsto per le operazioni di importo superiore ad euro 77,47, diventa virtuale e dovrà essere pertanto versato tramite l'apposita area "fatture e corrispettivi" dell'Agenzia delle Entrate, oppure tramite modello F24 alle seguenti scadenze ed indicando i codici tributo di seguito riportati:

- codice tributo 2521 – imposta di bollo sulle ft. elettroniche 1^a trimestre – scad. 31/05
- codice tributo 2522 – imposta di bollo sulle ft. elettroniche 2^a trimestre – scad. 30/09
- codice tributo 2523 – imposta di bollo sulle ft. elettroniche 3^a trimestre – scad. 30/11
- codice tributo 2524 – imposta di bollo sulle ft. elettroniche 4^a trimestre – scad. 28/02

Rispetto alle indicate scadenze occorre ricordare che, il versamento di quanto dovuto per il 1^a trimestre può essere posticipato al 30 settembre in caso di importo da versare inferiore ad euro 5.000. Ed ancora, anche il versamento del 30 settembre insieme alla precedente scadenza di maggio, possono essere versati entro il 30 novembre quando l'importo risulti complessivamente inferiore ad euro 5.000.

LE PRESTAZIONI SANITARIE

Per quanto riguarda le prestazioni sanitarie rese nei confronti del paziente finale ricordiamo che, in base alle indicazioni del Garante sulla Privacy con il D.L.23 ottobre 2018 n. 119 era stato disposto l'assoluto divieto di emissione del documento in formato elettronico. Non da ultimo il Decreto Milleproroghe n. 198/2022 ha stabilito che tutte le prestazioni sanitarie che possono essere trasmesse al Sistema TS, anche in caso di opposizione del paziente, non possono essere oggetto di emissione di fattura elettronica. Il divieto si applica anche alle prestazioni rese nei confronti di pazienti da soggetti non obbligati all'invio dati al Sistema TS, nonché alle prestazioni "miste", ovvero rappresentate sia da spese sanitarie sia da voci di spesa non sanitarie da inviare al Sistema TS con la dicitura "altre spese".

Tale disposizione di divieto ha valore fino al 31/12/2023, tuttavia in ragione dell'ancora irrisolto problema della tutela della Privacy del paziente, si presume che, in assenza di una ufficiale proroga, il divieto si estenda anche per tutto il 2024.

Rimangono comunque obbligati all'emissione della fattura elettronica i contribuenti che, oltre alle prestazioni sanitarie, effettuano prestazioni che non sono rese nei confronti del paziente finale, quali:


- attività di formazione e docenze;
- perizie e consulenze;
- fatture verso altri titolari di partita IVA per collaborazioni;
- fatture per la cessione di beni strumentali;
- fatture verso la Pubblica Amministrazione.

QUALI STRUMENTI UTILIZZARE PER EMETTERE LE E-FATTURE

Tra gli strumenti disponibili per compilare e trasmettere le e-fatture, ricordiamo:

- il **servizio online gratuito messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate** tramite il portale “fatture e corrispettivi” all’interno della propria area riservata, per la creazione delle fatture elettroniche (creazione file .xml);
- un **software o un servizio di terze parti** come Fatture in Cloud o Aruba.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e con l’occasione porgiamo i migliori saluti.



(SC&A)